Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

REGIONI

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 22 GIUGNO 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 20 dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° luglio 1983-31 dicembre 1983.

Elenco n. 21 delle revoche di registrazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri, disposte d'ufficio, durante il semestre 1° luglio 1983-31 dicembre 1983.

Elenco n. 22 delle revoche di registrazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri, disposte, in seguito a rinuncia, durante il semestre 1° luglio 1983-31 dicembre 1983.

Elenco n. 23, aggiornamento all'elenco n. 11 degli stabilimenti di produzione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli), di cui al supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 295 del 26 ottobre 1982, n. 68, riguardante il semestre 1° luglio 1983-31 dicembre 1983.

Avviso di rettifica all'elenco n. 12 dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 55 del 25 febbraio 1983).

(939)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983, n. **1244.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, relativo agli istituti annessi alla facoltà di farmacia, l'istituto di biorganica muta la denominazione in istituto di chimica biorganica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. **1245.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

farmacologia clinica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1246.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1981, n. 1160, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Venuto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1981, n. 1160;

Veduta la delibera del consiglio di facoltà di magistero del 18 novembre 1982;

Riconosciuta la necessità di apportare la rettifica al predetto decreto presidenziale n. 1160;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1981, n. 1160, è modificato nel senso che nel penultimo comma dopo le parole: «... e superato gli esami in ... », sono aggiunte le seguenti: « ... quattro delle ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1247**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 137, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 137. — Alla facoltà di medicina veterinaria sono annessi i seguenti istituti:

1) istituto di alimentazione e nutrizione animale (policattedra);

2) istituto di anatomia normale e biologia veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:

a) anatomia veterinaria sistematica e comparata I;

b) anatomia veterinaria sistematica e comparata II;

c) anatomia topografica veterinaria;

d) teratologia;

e) zoologia;

f) embriologia;

g) istologia generale e speciale (anatomia microscopica);

3) istituto di anatomia patologica veterinaria, cui fanno capo gli insegnamenti di:

a) anatomia patologica veterinaria generale e speciale I;

b) anatomia patologica veterinaria generale e speciale II;

c) patologia generale veterinaria;

d) autopsie;

4) istituto di chimica;

5) istituto di clinica chirurgica;

6) istituto di clinica medica veterinaria (policattedra);

7) istituto di farmacologia e tossicologia veterinaria a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:

a) farmacologia e farmacodinamia veterinaria

b) tossicologia veterinaria;

8) istituto di fisiologia veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:

a) fisiologia generale speciale veterinaria I e fisica biologica;

b) fisiologia generale speciale veterinaria II e fisica biologica;

c) endocrinologia degli animali domestici;

9) istituto di ispezione degli alimenti (policattedra);

10) istituto di patologia chirurgica veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:

a) patologia chirurgica veterinaria e podologia;

b) medicina operatoria veterinaria;

c) radiologia veterinaria;

11) istituto di patologia delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici (policattedra);

12) istituto di zootecnica (policattedra).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 313

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 giugno 1984.

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider, Montaggi, Salpa, Simo, Acciaierie Alto Adriatico, Romana zucchero, I.F.I.L., Zuccherificio del Volano, Zuccherificio e raffineria di Mizzana, Simmar, Agricola industriale emiliana - A.I.E. e Immobiliare Flaminia, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 3 aprile 1979, 7 giugno 1979, 3 luglio 1979, 4 aprile 1980, 30 aprile 1980, 17 settembre 1980, 21 luglio 1983 e 5 maggio 1984, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente le S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider, Montaggi, Salpa, Simo, Acciaierie Alto Adriatico, Romana zucchero, I.F.I.L., Zuccherificio del Volano, Zuccherificio e raffineria di Mizzana, Simmar, Agricola industriale emiliana - A.I.E. e Immobiliare Flaminia, ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Viste le dimissioni rassegnate dall'ing. Luciano Dori;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider, Montaggi, Salpa, Simo, Acciaierie Alto Adriatico, Romana zucchero, I.F.I.L., Zuccherificio del Volano, Zuccherificio e raffineria di Mizzana, Simmar, Agricola industriale emiliana - A.I.E. e Immobiliare Flaminia, citate nelle premesse, è nominato commissario, in sostituzione dell'ing. Luciano Dori, il dott. Dino Catapane, nato a Genova il 29 maggio 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3222)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 aprile 1984.

Impegno della somma di L. 32.107.326.700 a favore della regione Puglia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.689.859.300, quale anticipo del 5 % a favore della regione Puglia;

Vista la dichiarazione n. 20/2075 del 1° marzo 1984, resa dall'assessore competente della regione Puglia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 32.107.326.700, relativamente ai fondi 1981;

Considerato che l'importo predetto trova copertura ed esaurisce i fondi 1981, ancora disponibili a favore della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Puglia è impegnata la somma di L. 32.107.326.700, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 187

(3080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 22 maggio 1984, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Fahir Alaçam, ambasciatore della Repubblica turca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 22 maggio 1984, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Edgardo Dumas Rodriguez, ambasciatore della Repubblica di Honduras, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2839)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sirix Intervitrum, in San Vito al Tagliamento

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 373.729.014, dovuto dalla S.p.a. Sirix Intervitrum, in San Vito al Tagliamento, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pordenone è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2901)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa agricola Società cooperativa a r.l. « Pastori Dolianova », in Dolianova (Cagliari), costituita per rogito dott. Emilio Luccarelli in data 18 settembre 1962, repertorio n. 12, registro società n. 3269/62, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Claudio Palazzo.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa edilizia « Amsicora », Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito notaio dott. Albino Vallebona in data 26 novembre 1956, repertorio n. 1324, registro società n. 2526/57, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Vittorio Palomba.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa agricola « Gruppo Pastori », con sede in Guasila (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Francesco Locci il 3 febbraio 1950, registro società n. 1813/50, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Emilio Cossu.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa agricola a responsabilità limitata « Cooperativa fra gli assegnatari dell'E.T.F.A.S. di Santadi », con sede in Santadi (Cagliari), costituita per rogito notaio avv. Francesco Vacca il 4 settembre 1956, repertorio n. 3904, registro società n. 2418/56, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. Giovanni Maccioni.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa di trasporto « CAST - Cooperativa autonoleggiatori San Marco Terralba - Società cooperativa a r.l. », con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito dott. Carlo Passino in data 6 marzo 1969, repertorio n. 37690, registro società n. 1172/69, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa autotrasporti a r.l. « Tre Ruote », con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Miro Falchi in data 3 febbraio 1967, repertorio n. 13782, registro società n. 4270, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mauro Bargellini.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Sardegna », con sede in Serramanna (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Giagheddu in data 10 ottobre 1966, repertorio n. 69831, registro società n. 4210, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Franco S. Manconi.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa agricola « Sant'Antonio », Soc. coop.va a r.l., con sede in Siddi (Cagliari), costituita per rogito dott. Felice Contu in data 11 maggio 1960, repertorio n. 22508, registro società n. 2856, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gianni Murgia.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « La Pabillonese », con sede in Pabillonis (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Miro Falchi in data 17 gennaio 1967, repertorio n. 13686, registro società n. 4265, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Covacivich.

(2772)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Torino-Caselle

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Torino-Caselle mediante deposito per sessanta giorni consecutivi negli uffici dei comuni di Caselle Torinese, S. Maurizio, Robassomero, Cirié, Leinì, S. Carlo Canavese, Busano, Valperga, S. Ponso, Borgaro, Rivara, Vauda Front, S. Francesco al Campo, Camagna, Oglianico, Front, Salassa a decorrere dal giorno 29 maggio 1984; negli uffici dei comuni di Torino, Druento, Venaria Reale, Grugliasco a decorrere dal giorno 4 giugno 1984; negli uffici dei comuni di Lombardore, Rivarossa, Pertusio, Favria, Barbania, Prascorsano a decorrere dal giorno 5 giugno 1984.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale 28 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 del 18 febbraio 1966.

(3125)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984, il sig. Fabio Zangrilli è stato nominato componente della commissione elettorale centrale, con decorrenza dal 22 maggio 1984, in sostituzione del dott. Adriano Volpe Rinonapoli.

(2900)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1984, registro n. 20 Difesa, foglio n. 347, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro

Bandiera del Corpo della guardia di finanza. — Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, i militari della Guardia di finanza — fedeli allo Stato di diritto e alle tradizioni del Corpo — parteciparono alla guerra di Liberazione contro l'invasore d'oltralpe. In Patria e oltre confine, nel corso di venti mesi dall'olocausto di Cefalonia-Corfù — sia isolati, sia in formazioni patriottiche italiane e straniere, sia affiancati a unità operanti alleate — dispiegarono a duro prezzo salde virtù di combattenti; con il Corpo volontari della Libertà parteciparono alla insurrezione in Italia settentrionale; concorsero alla liberazione di Milano, a tutela dell'ordine per l'assunzione dei nuovi pubblici poteri. I 1.100 caduti, i 2.000 feriti, i 5.000 deportati, le 193 ricompense al valor militare, le promozioni per merito di guerra, rappresentano e testimoniano il tributo di sacrificio, di valore e di sangue, offerto da una eletta schiera di Fiamme gialle combattenti, alla nobile causa della Libertà. — Zona di guerra, 8 settembre 1943-26 aprile 1945.

(3299)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 1722-AL »: F.A.C.T.A. di Emanuelli Dino, in Acqui Terme, via D'Azeglio, 10;

« 1850-AL »: Pastorino Erasmo, in Valenza, via Fermi, 10;

« 2312-AL »: Varona Valerio & Piacibello, in Valenza, via Bologna, 1;

« 2609-AL »: Trovò Luigi, in Valenza, via Alfieri, 42.

Provincia di Arezzo:

« 425-AR »: Globe S.r.l., in Arezzo, via G. Monaco, 92;

« 460-AR »: Cosmo S.r.l., in Arezzo, via P. Lorenzetti, 31;

« 464-AR »: Oscar di Biglioli Giuseppe, in Arezzo, via A. De Gasperi, 35.

Provincia di Milano:

« 515-MI »: Tadiello Gaetano, in Milano, via Montevideo, 8;

« 751-MI »: Wenk S.r.l., in Bresso, via G. Galilei, 7;

« 796-MI »: Mortara Dario, in Milano, via Casati, 5;

« 835-MI »: Calcinati Giordano, in Milano, via Marco Aurelio, 7;

« 1180-MI »: Ebe Gold di Merone Umberto e Bracco Santa S.d.f., in Milano, via A. Ponti, 7.

Provincia di Napoli:

« 6-NA »: Bozza Giovanni, in Napoli, via B. Croce, 54;

« 242-NA »: Guida Raffaele, in Torre del Greco, via Nazionale Tr. Priv., 61;

« 277-NA »: Di Conno Telemaco, in Torre del Greco, vico 1° Abolitomonte, 59.

Provincia di Vicenza:

« 499-VI »: Giofra S.n.c. di Campagnaro & Tefili, in Longare, via Secula;

« 591-VI »: Alangold di Alessi Antonio, in Cassola, via Dante Alighieri, 14;

« 593-VI »: Martini Roberto, in Bolzano Vicentino, via Acque, fraz. Lisiera;

« 853-VI »: Vizeta di Zanuso Vinicio, in Creazzo, via Carpaneda, 14;

« 873-VI »: Ennegi di Noardo, Galletti & Trevisan, in Vicenza, via S. Lucia, 152;

« 971-VI »: Cocco Antonio, in Bassano del Grappa, via Col Faghera, 81;

« 1068-VI »: Coldom di Colusso Luigi, in Vicenza, via Boselli, 13;

« 1082-VI »: Oreficeria Bressan Luigino, in Vicenza, via Urbano Rattazzi, 31.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

« 1762-AL » (un punzone): Zeppa Franco, in Valenza, via 29 Aprile, 36;

« 2356-AL » (un punzone): Robotti Fratelli di Robotti Giuseppe, in Valenza, viale Cellini, 54.

Provincia di Arezzo:

« 16-AR » (due punzoni): Gold-Fao S.r.l., in Arezzo, via P. Calamandrei, 101;

Provincia di Milano:

« 791-MI » (un punzone): Di Reda Alberto, in Milano, via Adige, 13.

Provincia di Vicenza:

« 830-VI » (tre punzoni): Metalveneta S.p.a. di Todescato Carlo, in Altavilla Vicentina, via Vicenza, 172;

« 1043-VI » (un punzone): Cellini S.p.a. di Zanguio Mauro, in Romano d'Ezzelino, via Nardi.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Foggia:

« 10-FG »: Franks' Jewelleri di Grilli Francesco, in Foggia, via G. Celestino, 36/38.

Provincia di Catania:

« 23-CT »: Guglielmino Sebastiano, in Giarre, piazza Arcoleo, 14/20.

Provincia di Macerata:

« 55-MC »: Educavi S.r.l., in Urbisaglia, via G. Da Maestà.

Provincia di Milano:

« 1065-MI »: C. Paccagnini S.p.a., in Milano, via Spiga, 20.

(3178)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 18 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1701,500	1701,500	1701,55	1701,500	1701,50	1701,50	1701,800	1701,500	1701,500	1701,50
Marco germanico	619,350	619,350	619,70	619,350	619,50	619,35	619,420	619,350	619,350	619,35
Franco francese	201,510	201,510	201,60	201,510	201,60	201,51	201,600	201,510	201,510	201,50
Fiorino olandese	550,150	550,150	550,50	550,150	550,10	550,15	550,100	550,150	550,150	550,15
Franco belga	30,407	30,407	30,45	30,407	30,40	30,40	30,405	30,407	30,407	30,40
Lira sterlina	2345,300	2345,300	2345 —	2345,300	2342,50	2345,30	2344,800	2345,300	2345,300	2345,30
Lira irlandese	1893,500	1893,500	1900 —	1893,500	1895 —	1893,50	1895,250	1893,500	1893,500	—
Corona danese	169,150	169,150	169,10	169,150	168,90	169,15	169,010	169,150	169,150	169,15
E.C.U.	1384,150	1384,150	1386,50	1384,150	1385,37	1384,15	1385 —	1384,150	1384,150	1384,15
Dollaro canadese	1308 —	1308 —	1309 —	1308 —	1307,50	1308 —	1308,200	1308 —	1308 —	1308 —
Yen giapponese	7,302	7,302	7,30	7,302	7,298	7,30	7,301	7,302	7,302	7,30
Franco svizzero	743,950	743,950	745 —	743,950	744,75	743,95	744,550	743,950	743,950	743,95
Scellino austriaco	88,191	88,191	88,25	88,191	88,16	88,19	88,180	88,191	88,191	88,19
Corona norvegese	217,900	217,900	218 —	217,900	217,75	217,90	217,720	217,900	217,900	217,90
Corona svedese	209,510	209,510	209,60	209,510	209,50	209,51	209,440	209,510	209,510	209,50
FIM	291,810	291,810	292 —	291,810	291,70	291,81	291,930	291,810	291,810	—
Escudo portoghese	12,050	12,050	12,0550	12,050	12,01	12,05	12,040	12,050	12,050	12,05
Peseta spagnola	10,960	10,960	10,97	10,960	10,96	10,96	10,960	10,960	10,960	10,96

Media dei titoli del 18 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98,200
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	87,300
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,500
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	106,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84	99,950
» » » » 1- 8-1982/84	100,025
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	100,100
» » » » 1-11-1982/84	100,400
» » » » 1-12-1982/84	100,500
» » » » 1- 1-1983/85	100,400
» » » » 1- 2-1983/85	100,225
» » » » 1- 3-1983/85	100,200
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,400
» » » » 1- 6-1983/85	101,050
» » » » 1- 1-1982/86	101,500
» » » » 1- 3-1982/86	101,850
» » » » 1- 5-1982/86	101,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/86	102,050
» » » » 1- 7-1982/86	101,650
» » » » 1- 8-1982/86	101,300
» » » » 1- 9-1982/86	100,625
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-11-1982/86	100,650
» » » » 1-12-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1983/86	99,600
» » » » 1- 8-1983/86	99,475
» » » » 1- 9-1983/86	99,650
» » » » 1-10-1983/86	99,850
» » » » 1- 1-1983/87	100,700
» » » » 1- 2-1983/87	100,725
» » » » 1- 3-1983/87	100,800
» » » » 1- 4-1983/87	100,625
» » » » 1- 5-1983/87	100,650
» » » » 1- 6-1983/87	100,850
» » » » 1-11-1983/87	99,400
» » » » 1- 7-1983/88	100,850
» » » » 1- 8-1983/88	100,750
» » » » 1- 9-1983/88	100,600
» » » » 1-10-1983/88	100,600
» » » » 1-11-1983/88	100,850
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,975
» » » 18 % 1- 1-1985	101,650
» » » 17 % 1- 5-1985	101,400
» » » 17 % 1- 7-1985	101,600
» » » 17 % 1-10-1985	101,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,850
» » » » 1983/90 11,5 %	100,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1701,650
Marco germanico	619,385
Franco francese	201,555
Fiorino olandese	550,125
Franco belga	30,406
Lira sterlina	2345,050
Lira irlandese	1894,375
Corona danese	169,080
E.C.U.	1384,570
Dollaro canadese	1308,100
Yen giapponese	7,301
Franco svizzero	744,250
Scellino austriaco	88,185
Corona norvegese	217,810
Corona svedese	209,475
FIM	291,870
Escudo portoghese	12,045
Peseta spagnola	10,960

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina dei rapporti tra assegnatari di appartamenti requisiti e non effettivamente occupati e proprietari degli stessi. (Ordinanza n. 263/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983, n. 18/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 129/FPC del 17 febbraio 1984;

Visto il telegramma del prefetto di Caserta n. 1000/Prot. civ. del 15 giugno 1984, con il quale si segnala che nella fascia litoranea comprendente i comuni di Castelvolturno, Mondragone, Cellole e Sessa Aurunca diverse famiglie puteolane, assegnatarie di alloggi requisiti, non si sono trasferite in essi e che ciò provoca legittima reazione da parte dei proprietari;

Considerato, altresì, che una siffatta situazione non è tollerabile ed occorre, quindi, rimuoverla con estrema urgenza anche al fine di non acuire i contrasti tra proprietari espropriati dagli alloggi requisiti ed assegnatari degli stessi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I nuclei familiari, che siano assegnatari di appartamenti alla data della presente ordinanza e che risultino non essersi trasferiti con l'intera famiglia negli appartamenti requisiti ai sensi delle ordinanze citate in premessa, sono dichiarati decaduti dal beneficio senza ulteriori formalità.

Art. 2.

I prefetti delle province interessate provvedono all'esecuzione della presente ordinanza, procedendo anche, ove occorra, mediante forzatura della porta d'accesso, al recupero dell'appartamento per la riconsegna al proprietario.

Dell'eventuale materiale rinvenuto nell'appartamento sarà redatto apposito elenco e custode del materiale medesimo, fino al suo ritiro da parte del legittimo proprietario, sarà nominato il proprietario dell'appartamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3331)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica alla deliberazione 29 marzo 1984: « Assegnazione di somme alle amministrazioni centrali dello Stato ed alla regione Campania in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile ». (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 158 del 9 giugno 1984).

Nella deliberazione citata in epigrafe dove è scritto: « 1° giugno 1977, n. *675* », leggasi: « 1° giugno 1977, n. *285* ».

(3243)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di aiuto-bibliotecario e di tecnico esecutivo presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari (sesta qualifica funzionale) delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università degli studi di Catania.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

Istituto di chimica agraria . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(3207)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

Istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indi-

cazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facolta di scienze politiche:

istituto di scienze sociali . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(3208)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio:

scuola di statistica (per le esigenze della cattedra di sociologia generale) . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

cattedra di sociologia generale (scuola di statistica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(3305)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degi istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica II . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma alle ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degi istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni - facoltà di medicina e chi-

rurgia - Università studi «La Sapienza» - piazzale Aldo Moro n. 5 - Roma alle ore 9 del novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(3209)

Concorso a sette posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degi istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di agraria:

cattedra di chimica agraria . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . » 1
istituto di igiene . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi generali . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza delle costruzioni . . » 1

Servizi generali del rettorato . . » 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova - ufficio concorsi - via VIII Febbraio, 2, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(3210)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(3211)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale tecnico ausiliario. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 152 del 4 giugno 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, all'art. 12, primo comma, leggasi «trenta» anziché «venti».

(3285)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati in ingegneria per un corso di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso ha una durata di cinque mesi con frequenza a tempo pieno e si terrà presso la sede dell'Istituto formazione operatori aziendali (IFOA) a Reggio Emilia ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati in ingegneria, con una buona conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca, che non abbiano superato i trentuno anni di età alla data di scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere dattiloscritte e redatte su carta da bollo uso legale con firma autenticata e dovranno essere spedite entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* alla sede dell'IFOA, via G. D'Arezzo n. 4, 42100 Reggio Emilia.

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso l'IFOA, alla sede dell'ICE in Roma, via Liszt, 21, telefoni 06/5992584 - 5992583, o presso le sedi periferiche dell'Istituto.

(3290)

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati per un corso di formazione in commercio estero

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero che si svolgerà presso il Centro di formazione professionale dell'associazione intercomunale dell'area pratese.

Il corso ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane, ha la durata di cinque mesi e comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati in scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, con buona conoscenza della lingua inglese e che non abbiano superato i trenta anni di età alla data di scadenza del bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta da bollo, con firma autenticata e dovranno essere spedite con raccomandata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a Centro di formazione professionale dell'associazione intercomunale dell'area pratese, piazza Ciardi n. 24, 50047 Prato (Firenze).

Il bando ed ogni altra informazione possono essere richiesti alla sede dell'ICE, via Liszt, 21, Roma, tel. 06/5992583 - 5992588, o presso le sedi periferiche dell'ICE e presso l'Associazione intercomunale di Prato - Centro di formazione professionale.

(3291)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. 6.

Recepimento dell'accordo di lavoro del 29 aprile 1983 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 16 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Recepimento dell'accordo nazionale di lavoro

La regione Basilicata con la presente legge recepisce l'accordo di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, siglato a Roma il 29 aprile 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 29 luglio 1983.

Art. 2.

Campo dell'applicazione e durata

La presente legge riguarda il personale dipendente dalla regione Basilicata, nonché il personale dipendente dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti.

L'accordo di lavoro inizia a produrre i suoi effetti economici a far tempo dal 1° novembre 1983, scadrà il 31 dicembre 1984 e protrarrà i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità previste nella presente legge, a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1985, data in cui il contratto entrerà a regime.

Art. 3.

Accordi decentrati

Oltre alla disciplina degli istituti giuridici, normativi ed economici nonché dell'ordinamento professionale, definiti dall'accordo a livello nazionale, recepito con la presente legge, vengono individuate le materie demandate agli accordi decentrati nei livelli:

a) regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro.

Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato, e delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM.

b) aziendale: l'accordo aziendale riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerente la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

Art. 4.

Mensa

Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, la regione Basilicata e gli enti non economici da essa dipendenti si impegnano a istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati.

Comunque per poter fruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari a 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 5.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Attraverso accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

Art. 6.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su 5 giorni lavorativi.

In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;

b) orario spezzato su 5 giorni lavorativi settimanali;

c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

In sede di accordi decentrati, potranno, comunque, essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate.

Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di 10 ore.

Art. 7.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati agli accordi decentrati a livello regionale.

Il personale che in base a predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgeranno fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titoli di servizio.

Art. 8.

Part-time

In via sperimentale la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

In particolare stabilisce:

a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità di cui al successivo art. 13 è pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;

d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovuto;

e) il personale part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il primo ed il sesto livello.

Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi decentrati.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

Le assunzioni part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

La Regione disciplinerà gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro part-time sulla base dei relativi provvedimenti legislativi dello Stato.

Art. 9.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 276/1971.

Art. 10.

Mobilità

La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali e dalla Regione deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

La mobilità interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, é effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale — nell'ambito della stessa qualifica funzionale — devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

La mobilità tra enti riguarda il personale degli enti locali e delle regioni.

Ferme restando le riserve di legge, nonchè le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico.

In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

A tal fine gli enti pubblicano nel Bollettino ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.

Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

E' consentito il trasferimento di personale tra regioni nonchè tra regione e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione.

Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra, spettano, ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 11.

Qualifiche funzionali e livelli retributivi

Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato *A*, che forma parte integrante della presente legge.

Alle stesse corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

I livello	L. 3.300.000
II livello	» 3.600.000
III livello	» 3.900.000
IV livello	» 4.450.000
V livello	» 5.200.000
VI livello	» 5.500.000
VII livello	» 6.400.000
VIII livello	» 8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale	» 11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenziale	» 14.000.000

Sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di lire 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità fissa per 12 mensilità di lire 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 120.000; tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di lire 600.000 di cui alla precedente lettera *f*);

h) al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 60.000. Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità.

i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato *B* compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000.

Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di lire 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato *B*.

Art. 12.

Riequilibri o anzianità

Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori della Regione viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979-81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7 per cento, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 13.

Salario di anzianità

Al personale nell'arco di vigenza dell'accordo recepito con la presente legge verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

I livello	L. 198.000
II livello	» 216.000
III livello	» 234.000
IV livello	» 267.000
V livello	» 312.000
VI livello	» 330.000
VII livello	» 384.000
VIII livello	» 518.400
1° Dirigenziale	» 672.000
2° Dirigenziale	» 840.000

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

Art. 14.

Salario accessorio

L'indennità di turno, nella misura mensile di lire 25.000, è corrisposta al personale presente in servizio inscrito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore.

L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di lire 1.080; ordinario festivo di lire 1.215; ordinario notturno festivo di lire 1.800.

L'indennità di reperibilità si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di lire 600 orarie.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

Art. 15.

Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro-capite.

Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico, o per fronteggiare eventi e situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/81, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

Art. 16.

Compensi incentivati in produttività

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente art. 15;

ed eventualmente:

b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e non desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto al bilancio.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20 per cento in economie di bilancio;

40 per cento in riconversione di attrezzature;

40 per cento in premio di produttività.

L'ente si impegna a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione al fine di determinare standards di produttività.

Art. 17.

Tabella di corrispondenza

Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli accordo 1979/81	Nuovi livelli
I	I
II	II
III	III
IV	IV
—	V
V	VI
VI	VII
VII	VIII
VIII	1ª qualifica dirigenziale
	2ª qualifica dirigenziale coordinamento

Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri dal successivo art. 18.

In relazione alla propria organizzazione del lavoro la regione può utilizzare la quinta qualifica funzionale (L. 5.200.000).

Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

Art. 18.

Modalità di accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali

Per l'accesso a regime:

— alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; il 25 per cento dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica;

— alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70 per cento dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

Nella fase di prima attuazione dell'accordo recepito con la presente legge, sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che attualmente sono inquadrati nell'ottavo livello del precedente accordo, relativo al periodo 1979-81; sempre nella fase di prima attuazione dell'accordo di cui alla presente legge, nella seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli e/o prova di esame per almeno il 90 per cento dei posti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si dovrà procedere mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali.

Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983.

Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

Art. 19.

Accesso alle altre qualifiche

Alle restanti qualifiche si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 20.

Norma transitoria

Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, secondo le norme previste dall'allegato *A*, i coordinatori in carica percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura prevista dall'accordo relativo al periodo 1979-81.

I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge regionale.

Art. 21.

Concorsi speciali

In occasione delle operazioni di ristrutturazione degli uffici della regione Basilicata e degli enti non economici da essa dipendenti, in attuazione della presente legge, sulla base della legislazione regionale di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti accordi, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dall'accordo recepito con la presente legge, dalla seconda alla ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi debbono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.

Art. 22.

Scaglionamento dei benefici contrattuali

Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione dell'accordo recepito con la presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983: 35 %;

dal 1° gennaio 1984: 70 %;

dal 1° gennaio 1985: 100 %.

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento previsto dalla presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di. coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato nell'accordo unico nazionale per il periodo 1979/81 a cui vanno aggiunti i benefici previsti nell'accordo recepito dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 23.

Personale docente della formazione professionale

Ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente della regione.

Tale definizione dovrà avvenire entro il corrente anno.

Art. 24.

Diritti sindacali

In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite.

Art. 25.

Omnicomprensività

Con effetto dall'entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste da tale accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla regione.

Art. 26.

Passaggio di livello

In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

Art. 27.

Norma finanziaria

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in circa 5 miliardi farà carico al cap. 350 del bilancio 1984 che presenta la necessaria disponibilità e per il 1985 allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 28.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 marzo 1984

AZZARA'

ALLEGATO A

Prima qualifica funzionale

ADDETTO ALLE PULIZIE

Declaratoria di qualifica

Complessità delle prestazioni.

Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

Professionalità.

Comuni conoscenze pratiche.

Autonomia operativa.

Nessuna apprezzabile autonomia.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisito di accesso dall'esterno.

Assolvimento della scuola dell'obbligo.

Declaratoria di funzioni.

Svolge compiti di pulizia dei locali.

Seconda qualifica funzionale

AUSILIARIO

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

Professionalità.

Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa.

Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisito di accesso dall'esterno.

Assolvimento dell'obbligo scolastico.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto ai compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e chiusura; di anticamera e aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissione anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Terza qualifica funzionale

OPERATORE

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Professionalità.

Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

Autonomia operativa.

Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Eventuali elementi accessori.

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

Quarta qualifica funzionale

ESECUTORE

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

Complessità organizzative.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, al mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Professionalità.

E' richiesta una preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa.

Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Eventuali elementi accessori.

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni.

Esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti, effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche ove occorra conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché di operazioni amministrative complementari.

Quinta qualifica funzionale

COLLABORATORE PROFESSIONALE

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere, altresì, preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Complessità organizzative.

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Autonomia operativa.

E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità.

La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Requisiti di accesso dall'esterno.

E' richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge regolamentari.

Sesta qualifica funzionale

ISTRUTTORE

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

Complessità organizzative.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

Professionalità.

E' richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Autonomia operativa.

Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

Responsabilità.

Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.

Declaratoria di funzione.

Cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione; le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

Settima qualifica funzionale

ISTRUTTORE DIRETTIVO

Declaratoria di qualifica funzionale

Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

Dette attività comportano, altresì, l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste, inoltre, nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

Direzione e coordinamento.

Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

Autonomia operativa e iniziativa.

Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti; necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

Responsabilità.

Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Diploma di laurea.

Declaratoria di funzioni.

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche che comportano anche assunzioni di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Ottava qualifica funzionale

FUNZIONARIO

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità e difficoltà delle prestazioni.

Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà; può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Autonomia operativa e iniziativa.

L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

Responsabilità.

L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Requisiti di accesso all'esterno.

Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Declaratoria di funzioni.

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti — di una unità operativa organica eventualmente prevista in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relazioni periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Funzione dirigenziale

La funzione dirigenziale nella Regione è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'Ente Regione, in conformità ai principi definiti nei rispettivi statuti e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

Essa si esplica essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficenza e l'efficacia dell'azione amministrativa è caratterizzato da:

preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali

I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezzá e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici e delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento del risultato dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto della adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali. Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Funzioni dirigenziali

Prima qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Seconda qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Funzione di coordinamento

E' istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative e di coordinamento da attribuire a dirigenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.

L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque; è revocabile, rinnovabile ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.

Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della giunta, più uno correlato al consiglio regionale.

Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può, comunque, superare 6 volte il numero dei coordinatori.

ALLEGATO *B*

PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE E INTEGRITA' PERSONALE.

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui al punto *i*) dell'art. 11 del presente accordo e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento degli organi competenti deliberanti dell'ente sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di lire 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete l'indennità di lire 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. 7.

Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari. Procedure di controllo della gestione finanziaria. Abrogazione della legge regionale 22 giugno 1973, n. 14, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 16 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Basilicata assicura, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari costituiti secondo le norme del regolamento del consiglio.

Art. 2.
Assegnazione di personale

Il personale occorrente per il funzionamento dei gruppi consiliari è assegnato entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni gruppo consiliare, cui siano iscritti fino a quattro consiglieri;

b) tre unità per ogni gruppo consiliare, cui siano iscritti da cinque a dieci consiglieri;

c) quattro unità per ogni gruppo consiliare, cui siano iscritti undici consiglieri o più.

Il personale di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) deve appartenere a qualifica funzionale non superiore al settimo livello.

Art. 3.
Modalità per la scelta del personale

Il personale di cui al precedente articolo può essere scelto fra gli impiegati:

a) in servizio presso la Regione aventi qualifica corrispondente a quella da assegnare;

b) in servizio presso enti pubblici a tal fine comandati presso la Regione, aventi qualifica corrispondente a quella da assegnare.

Ai gruppi che non si avvalgono di personale messo a disposizione ai sensi delle precedenti lettere *a*) e *b*) del presente articolo o che se ne avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge.

Il finanziamento di cui al comma precedente è assegnato con provvedimento dall'ufficio di presidenza e corrisposto in rate mensili commisurate all'effettivo e comprovato impiego di personale nel limite dei fondi a tal fine destinati nel bilancio del consiglio regionale.

Art. 4.
Procedura per l'assegnazione del personale

Il personale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, è richiesto nominativamente dal presidente di ciascun gruppo all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che provvede con deliberazione previa verifica delle compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

Se la richiesta riguarda il personale in servizio presso gli uffici della giunta regionale, il provvedimento di assegnazione è deliberato d'intesa con la giunta stessa, alla quale compete la verifica di cui al comma precedente.

Per il personale proveniente da altri enti pubblici l'assegnazione è disposta dalla giunta regionale dopo la delibera di comando alla Regione adottata dall'ente di appartenenza.

Il dipendente comandato conserva il trattamento economico dell'ente pubblico di appartenenza nonché i doveri e i diritti del proprio stato giuridico.

Il personale di cui al comma secondo del precedente art. 3 riceve l'incarico mediante contratto a termine stipulato tra il presidente del gruppo e l'interessato.

Art. 5.
Durata dell'incarico

L'incarico, comunque conferito, ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stato deliberato ed è revocato in caso di scioglimento del gruppo al quale l'incaricato è assegnato, ovvero, in un qualsiasi momento, su proposta del presidente del gruppo consiliare.

L'incarico può essere rinnovato su nuova specifica richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari con le stesse modalità previste per la prima assegnazione.

Art. 6.
Disciplina del rapporto normativo ed economico

L'orario di servizio del personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione, sono disciplinati dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

Per il personale di cui al comma secondo del precedente art. 3 provvederà un apposito disciplinare che formerà oggetto della contrattazione tra il capo gruppo consiliare e l'incaricato del servizio interessato.

Art. 7.

Spese di funzionamento e aggiornamento

Per le spese di funzionamento e per le spese di aggiornamento studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per diffondere la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuovere la partecipazione della società all'attività dei gruppi, e particolarmente all'esame delle questioni e alla elaborazione dei progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale costituito da:

a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a L. 1.000.000 mensili;

b) una quota, rapportata alla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a L. 250.000 mensili per ogni consigliere;

Art. 8.

Divieto di finanziamento a partiti

I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento ed elettorati degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni politico-amministrative, o di altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

Art. 9.

Divieto di finanziamento a rappresentanze politiche

I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, i membri del Parlamento nazionale o europeo, i consiglieri provinciali o comunali, ovvero candidati a dette cariche, nonché coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici o nelle loro articolazioni politico-amministrative.

Per finanziamento diretto o indiretto si intende qualsiasi pagamento, somministrazione o altra forma di remunerazione che non abbia come corrispettivo una regolare e documentata prestazione di opera intellettuale, effettuata a favore del gruppo, nè abbia natura di rimborso di spese incontrate per attività di informazione e di documentazione svolte per conto e a richiesta del gruppo consiliare.

Art. 10.

Divieto di finanziamento a consiglieri regionali

I gruppi consiliari non possono utilizzare contributi in danaro a carico del bilancio del consiglio regionale per sostenere l'onere di prestazioni a favore dei consiglieri regionali, se non per rimborsare a piè di lista le spese per assicurare la presenza o la partecipazione dei consiglieri medesimi ad attività per le quali si richiede la rappresentanza del gruppo, quando le stesse debbano svolgersi in località diverse dal capoluogo regionale e dal luogo di residenza del consigliere, ed il gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi senza aver fornito a propria cura e spese i servizi e le prestazioni necessarie.

Art. 11.

Controlli sulla gestione

I controlli sulla gestione delle somme erogate a titolo di contributo in danaro a favore dei gruppi consiliari con onere a carico del bilancio del consiglio regionale si svolgono esclusivamente nell'ambito del consiglio regionale, in ogni fase e per ogni effetto.

I gruppi consiliari devono provvedere alla tenuta dei libri e delle scritture contabili secondo le norme generali di contabilità.

Art. 12.

Bilancio consuntivo annuale

Il bilancio consuntivo finanziario annuale deve essere predisposto ed approvato dai gruppi consiliari entro il 31 gennaio di ogni anno ed entro la stessa data deve essere depositato presso la segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio.

I libri, le scritture e i documenti contabili, di cui al secondo comma del precedente art. 11, devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio consuntivo al quale si riferiscono.

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni, o in mancanza da esperti nella materia della tecnica di contabilità nominati in base alle norme interne di ciascun gruppo.

I componenti il collegio dei revisori del gruppo hanno accesso anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri e alle scritture nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili del gruppo medesimo.

Art. 13.

Bilancio di inizio e fine legislatura

All'inizio di ogni legislatura, i grupi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare un bilancio consuntivo finanziario per il periodo decorrente dal giorno immediatamente successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del consiglio e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni legislatura i gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare un bilancio consuntivo finanziario relativo al periodo compreso fra il primo gennaio e la data di elezione per il rinnovo del consiglio.

Al bilancio consuntivo di fine legislatura, di cui al precedente comma, è allegato uno stato patrimoniale, nel quale sono elencati tutti i beni del gruppo consiliare, ivi compreso il denaro contante, nonché i debiti e i crediti, con riferimento sia alla data di cessazione dell'attività del consiglio che a quella delle elezioni per il rinnovo del consiglio medesimo.

Art. 14.

Deposito del bilancio e della relazione illustrativa

Copia del bilancio e della relazione illustrativa, sottoscritti dal capogruppo e dagli altri consiglieri del gruppo ai quali competono responsabilità amministrativo-contabili, è depositata, entro la data indicata al primo comma dell'art. 12, a cura del capo gruppo presso la segreteria dell'ufficio di presidenza.

Il bilancio di fine legislatura deve essere depositato entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 15.

Comitato tecnico per il controllo della regolarità contabile

L'ufficio di presidenza del consiglio controlla la regolarità della redazione dei bilanci dei gruppi ed esercita le altre attribuzioni amministrativo-contabili previste dalla presente legge avvalendosi di un comitato tecnico composto da tre revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni, nominati con deliberazione del consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura.

Il comitato per il controllo di regolarità può richiedere ai gruppi i chiarimenti necessari e l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti contabili e redige un rapporto, distintamente per ciascun gruppo consiliare.

Ai componenti il comitato tecnico e ai componenti il collegio dei revisori dei gruppi viene corrisposta per ogni giornata di seduta l'indennità di presenza e l'eventuale rimborso spese previste dalla legislazione regionale vigente per i componenti il comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate.

Art. 16.

Accertamenti e rilievi dell'ufficio di presidenza

Sulla base del rapporto del comitato tecnico costituito ai sensi del precedente art. 15 ed entro il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del conto consuntivo del consiglio, l'ufficio di presidenza accerta, con propria deliberazione, distintamente per ciascun gruppo consiliare, la regolarità dei bilanci consuntivi dei gruppi consiliari.

Qualora l'accertamento rilevi l'irregolarità nella redazione di tali conti consuntivi, l'ufficio di presidenza, salvo i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, dispone che, con effetto dal primo giorno del mese successivo, sia sospeso il versamento dei contributi mensili fino al momento in cui le irregolarità rilevate non siano state sanate.

Art. 17.

Pubblicità del bilancio

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a dare pubblicità alle risultanze dei bilanci dei gruppi utilizzando a tale scopo il Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18.

Norma transitoria

Sino alla scadenza dell'attuale legislatura, i controlli e gli accertamenti dei bilanci consuntivi dei singoli gruppi consiliari saranno effettuati secondo le modalità della presente legge a seguito della nomina del collegio dei revisori dei gruppi, di cui al precedente art. 12, e del comitato tecnico di cui al precedente art. 15.

Art. 19.

Abrogazione

Sono abrogate le leggi regionali 22 giugno 1973, n. 14 e 27 luglio 1977, n. 27.

Art. 20.

Norma finanziaria

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 27 dello statuto e della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Alla spesa si provvederà, per l'anno in corso, facendo carico al cap. 50 del bilancio del corrente esercizio finanziario, e per gli anni successivi allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 21.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 marzo 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1984, n. 8.

Integrazioni all'art. 6 della legge regionale su: Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il finanziamento e l'attività dei gruppi consiliari. Procedure e controllo della gestione finanziaria. Abrogazione della legge regionale 22 giugno 1973, n. 14, approvata dal consiglio regionale con delibera n. 589 del 3 febbraio 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 16 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale circa: « Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il finanziamento e l'attività dei gruppi consiliari. Procedure di controllo della gestione finanziaria. Abrogazione della legge regionale 22 giugno 1973, numero 14, approvata dal consiglio regionale con delibera n. 589 del 3 febbraio 1983 », è integrato dal seguente terzo comma:

« Il trattamento economico per il personale di cui al comma precedente, non può essere, comunque, superiore a quello stabilito per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 aprile 1984

AZZARA'

(1817)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1984, n. 9.

Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge ha per scopo la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali del bacino idrominerario del Vulture, costituito dai territori dei comuni di Atella, Barile, Melfi, Rapolla e Rionero in Vulture.

Art. 2.

Divieto esecuzione opere nell'area del bacino

Per il conseguimento del fine di cui all'art. 1 è vietato a chiunque, nel territorio dei comuni indicati nel precedente articolo, di fare scavi, perforazioni, trivellazioni, pozzi o di manomettere, comunque, il sottosuolo per alcun motivo, nonché di effettuare scarichi di qualsiasi natura e origine, pubblici e privati, diretti e indiretti, in acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, in fognatura, sul suolo o nel sottosuolo.

Art. 3.

Autorizzazione esecuzione opere

Il presidente della giunta regionale può, su motivata istanza, autorizzare l'esecuzione di opere previste nel precedente art. 2, ivi incluse le opere approvate con concessione edilizia comunale.

Il provvedimento autorizzativo non potrà essere rilasciato senza il parere dell'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali e, nel caso degli scarichi di cui all'articolo 2, anche dell'ufficio di igiene del dipartimento sicurezza sociale.

Art. 4.

Strumenti urbanistici

Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti dovranno essere tenute in particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi.

Art. 5.

Obbligo della denuncia degli scarichi e delle perforazioni

Tutte le opere di cui al precedente art. 2 (pozzi, perforazioni, scavi, scarichi, ecc.) già esistenti nei territori delimitati a norma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere denunciate, a cura del proprietario o dei responsabili legali delle aziende, entro novanta giorni dalla predetta data.

La denuncia, contenente una relazione tecnica e idonea illustrazione grafica, deve essere presentata alla regione Basilicata - Dipartimento attività produttive, e, in copia, anche al Dipartimento sicurezza sociale nel caso degli scarichi di cui all'art. 2.

Sono esclusi dalla denuncia gli scarichi che avvengono in fognature comunali; per dette opere i comuni dovranno presentare denuncia nei tempi e nei modi della presente legge.

Art. 6.

Vigilanza

La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione, nonché sulla avvenuta denuncia di cui all'art. 5, è esercitata dal presidente della giunta regionale tramite dipendenti della Regione appositamente delegati.

Il personale di cui al comma precedente ha facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si eseguono o sono state eseguite e debbono eseguirsi le opere citate nel precedente art. 2.

I proprietari o gli amministratori dei condomini ovvero i direttori responsabili delle imprese, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a procedere alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, semprechè la sua reperibilità non sia di ostacolo all'inizio delle operazioni.

Delle operazioni di controllo e di prelievo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal personale addetto alla vigilanza; in esso si darà anche atto delle osservazioni degli interessati.

Art. 7.

Provvedimenti per opere difformi

Qualora le opere denunciate di cui al precedente art. 5 vengano riscontrate non conformi alle previsioni normative, il presidente della giunta regionale può, con proprio provvedimento, ordinare l'esecuzione entro un dato termine delle opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria del patrimonio idrominerario.

Art. 8.

Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 1.000.000 e non superiore a 10.000.000 di lire chiunque:

a) ometta la denuncia prescritta dall'art. 5;

b) non si attenga, nell'effettuazione di lavori non abusivi, alle prescrizioni di autorizzazione o ai provvedimenti per opere difformi di cui all'art. 7;

c) effettui opere specificate all'art. 2 senza l'autorizzazione voluta dall'art. 3;

d) violi, comunque, le norme della presente legge.

Qualora il soggetto esecutore di opere determina compromissione igienico-sanitaria della situazione idrogeologica è tenuto alla riduzione in ripristino della stessa oppure, ove ciò non sia possibile, a porvi rimedio secondo le prescrizioni stabilite dal presidente della giunta regionale. In tale ipotesi il presidente della giunta può ordinare, al trasgressore, di effettuare, entro un congruo termine, i lavori ritenuti necessari e, in difetto, provvedere alla esecuzione diretta con addebito delle spese necessarie all'inadempiente.

La determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione spettano al presidente della giunta regionale, che provvede con propria ordinanza. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria sarà tenuto conto della gravità della violazione, di eventuali recidive e di ogni altra rilevante circostanza.

Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge e delle spese per l'esecuzione d'ufficio di osservano, in quanto applicabili le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.

Regolamento per la esecuzione della legge

Il consiglio regionale provvederà ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.

Art. 10.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 16 aprile 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1984, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1983, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1983, n. 32, è così sostituito:

Le aziende o gli istituti di credito convenzionati con la regione Basilicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, danno corso alle domande pervenute alle competenti commissioni provinciali entro i termini fissati dal citato art. 22 per la presentazione delle domande alle stesse aziende o istituti di credito.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 19 aprile 1984

AZZARA'

(2463)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100841710)